

Determinazione n. del Responsabile del Servizio Parchi e Risorse forestali n. 13197 del 29 ottobre 2008

APPROVAZIONE DISPOSIZIONI ATTUATIVE COMMI 1 E 3 DELL'ART.6 DELLA L.R. 6 LUGLIO 2007, N. 10 - CERTIFICATI PRINCIPALI D'IDENTITA'

Prot. n. (PRN/08/252058)

---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PARCHI E RISORSE FORESTALI

Visti:

- il D.P.R. 24.07.1977, n. 616, che trasferisce alle Regioni le funzioni amministrative in materia di agricoltura e foreste;
- il D.Lgs. 4 giugno 1997, n° 143 che conferisce alle Regioni le funzioni amministrative relative alla vivaistica forestale;
- la Dir. 1999/105/CE del Consiglio del 22.12.99, la quale all'art.4 specifica che gli Stati membri debbano provvedere che solo i materiali di base ammessi dagli organismi ufficiali possano essere utilizzati per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione destinati alla commercializzazione;
- il D.Lgs 10 novembre 2003, n.386 recante "Attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione" che prevede che le regioni istituiscano un registro dei materiali di base ammessi nel proprio territorio per le specie indicate nell'allegato I del decreto stesso e che i popolamenti già iscritti come selezionati al Libro Nazionale dei Boschi da Seme ai sensi della Legge 22 maggio 1973, n. 269 possano essere inseriti nei registri regionali;
- la L.R. 6 luglio 2007, n.10 "Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione che prevede per tutti i materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di

base iscritti nel Registro regionale venga rilasciato un certificato e che per il rilascio dei certificati di cui sopra la Regione possa avvalersi delle Province, delle Comunità montane, dei Comuni, anche in forma associata, e degli Enti di gestione dei Parchi, previa intesa con le amministrazioni interessate, nonché del Corpo forestale dello Stato, previa specifica convenzione;

Dato atto che:

- l'Art 6 della L.R. n.10/2007, disciplina il rilascio dei Certificati di provenienza ed in particolare i commi 1 e 3 prevedono rispettivamente che per tutti i materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base iscritti nel Registro regionale venga rilasciato un certificato in conformità a quanto previsto dall'articolo 6, commi 1, 2 e 3 del decreto n.386/03 e per il rilascio del certificato la Regione può avvalersi delle Province, delle Comunità montane, dei Comuni, anche in forma associata, e degli Enti di gestione dei Parchi, previa intesa con le amministrazioni interessate, nonché del Corpo forestale dello Stato, previa specifica convenzione;
- il rilascio del certificato principale di identità per i materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base iscritti nel registro regionale è stato affidato al Corpo Forestale dello Stato attraverso la convenzione approvata con delibera di Giunta n.797 del 5 maggio 2003 prorogata a tutto il 31.12.2008 con atto n.2187 del 31.12.2008 e in corso di rinnovo con deliberazione 1154 del 21 luglio 2008;
- per ottimizzare le procedure di rilascio del certificato di provenienza si è ritenuto utile approvare le indicazioni contenute nell'allegato documento parte integrante della presente determina;
- il documento di cui sopra da indicazioni unicamente per l'applicazione dei commi 1 e 3 dell'Art 6 della L.R. n.10/2007;

Acquisito il parere favorevole della Commissione Regionale di cui all'art.8 della L.R. 10/07, nella seduta del 9 settembre 2008, relativamente al documento allegato alla presente determina, quale parte integrante, indicante le modalità di applicazione dei commi 1 e 3 dell'Art 6 della L.R. n.10/2007;

Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi del testo coordinato dell'allegato A alla delibera di Giunta regionale n.447 del 24 marzo 2003, così come sostituito dalla delibera di Giunta regionale n.450 del 3 aprile 2007 e successive modifiche;

D E T E R M I N A

per quanto esposto in premessa

1. di approvare il documento "Disposizioni attuative commi 1 e 3 dell'Art.6 della L.R. 6 luglio 2007 n.10 - Certificati Principali d'Identità" per i materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base iscritti nel Registro regionale istituito con Determinazione n.5205 del 9 maggio 2008;
2. di pubblicare la presente determina sul B.U.R. della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARCHI E RISORSE FORESTALI

(Dott. Enzo Valbonesi)

# **DISPOSIZIONI ATTUATIVE COMMI 1 E 3 DELL'ART. 6 DELLA L.R. 6 LUGLIO 2007, N. 10 - CERTIFICATI PRINCIPALI D'IDENTITA'**

## **1. PREMESSA**

In base alle Linee guida nazionali di programmazione forestale (D.M. del 16 giugno 2005), per tutelare in modo efficace la biodiversità forestale occorre passare attraverso la salvaguardia dei popolamenti forestali autoctoni e la filiera di produzione vivaistica di postime di accertata origine evitando l'eventuale ulteriore inquinamento genetico come è implicita finalità del D.Lgs 386/03, ciò in base ai trattati e protocolli internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386 "Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione" sostituisce la Legge 269 del 1973, "Disciplina della produzione e commercio di sementi e piante da rimboschimento". Il testo del nuovo decreto abroga del tutto la vecchia normativa 269 del 1973 e recepisce tutte le indicazioni della Direttiva 1999/105/CE del 22 dicembre 1999, articolando quindi in un unico testo normativo tutto quanto riguarda la regolamentazione della produzione di materiali di propagazione di piante forestali.

La Regione Emilia-Romagna con la Legge Regionale n.10 del 6 luglio 2007 ha recepito il D.Lgs 386/03 e ha disciplinato gli ambiti di propria competenza con le seguenti finalità:

- promuovere la tutela e la diffusione delle specie forestali autoctone e indigene del territorio regionale;
- salvaguardare e tutelare la biodiversità vegetale e il patrimonio genetico forestale, con particolare riferimento agli ecotipi, del territorio regionale;
- migliorare e controllare la qualità genetica del materiale di moltiplicazione utilizzato per scopi forestali;
- favorire la produzione di piante forestali di qualità per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle politiche agroambientali regionali.

Successivamente, con Determinazione n.5205 del 9 maggio 2008 - "Art.7 L.R. 10/2007 Approvazione registro regionale del materiale di base e ammissione degli stessi per la produzione di materiale forestale di moltiplicazione destinato alla forestazione.", ha provveduto ad istituire il Registro dei Materiali di Base della Regione Emilia-Romagna istituito dall'art. 6 comma 1 della L.R. 6 luglio 2007, n. 10 dove vengono iscritti i boschi, gli arboreti da seme, le aree di raccolta e le singole piante, ritenuti idonei alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione e che soddisfano i requisiti minimi previsti dal D.Lgs. 386/2003 per le diverse categorie (identificati alla fonte, selezionati, qualificati e controllati).

Con lo stesso atto ha poi provveduto ad approvare, in via provvisoria, il Cartogramma delle Regioni e Sub Regioni di provenienza della Regione Emilia-Romagna al quale si fa riferimento nell'individuazione del materiale di propagazione idoneo raccolto nei materiali di base ammessi all'iscrizione nel Registro Regionale.

A seguito di accurata indagine e di stretta collaborazione con le aziende vivaistiche presenti sul territorio regionale, n.191 "unità di ammissioni" identificata da un numero progressivo unico di riferimento per le specie indicate e ricomprese nell'Allegato I al D.Lgs 386/03, dei relativi

materiali di base ammessi come “identificati alla fonte” in quanto aventi i requisiti minimi previsti dalla normativa per tale categoria, e n. 3 boschi da seme di conifere (abete bianco e pino silvestre), già iscritti nel Libro Nazionale dei Boschi da Seme (LNBS) ai numeri 74-100-115 ai sensi della Legge 22 maggio 1973, n.269 abrogata dal D.Lgs 386/2003, quali “unità di ammissioni” identificati dai numeri progressivi unici di riferimento 192, 193 e 194 per le specie indicate e ricomprese nell’Allegato I al D.L.gs 386/03, dei relativi materiali di base ammessi come “selezionati” in quanto aventi i requisiti minimi previsti dalla normativa, per tale categoria.

## **2. AMBITO DI APPLICAZIONE**

Le presenti disposizioni si applicano al materiale forestale di propagazione, appartenente alle specie di cui all’allegato I del D.Lgs. 10 novembre 2003 prodotto, commercializzato o comunque distribuito all’interno del territorio regionale per tutte le attività relative all’imboschimento e al rimboschimento, all’arboricoltura da legno e per qualsiasi altra attività di impianto, con esclusione dell’arboricoltura da frutto, nell’ambito del territorio rurale come identificato dagli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale.

Le disposizioni non si applicano:

- ai materiali di moltiplicazione delle specie non incluse nell’allegato I al D.Lgs anche se utilizzate per fini forestali e a tutti i materiali di moltiplicazione di qualsiasi specie che non siano dichiarati prodotti, commercializzati o comunque distribuiti all’interno del territorio regionale non per fini forestali;
- ai materiali di moltiplicazione allevati all’interno di un’azienda agricola per il riutilizzo all’interno dell’azienda e in modiche quantità: per modiche quantità si intendono, in analogia con altre tipologie, non superiori alle 100 piante;
- alle talee prelevate e reimpiantate in loco, esclusivamente nell’ambito di interventi di ripristino ambientale o sistemazione idraulico-forestale, realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica;
- ai materiali di moltiplicazione di specie forestali di cui all’allegato I del D.Lgs 386/2003 destinati alla sperimentazione.

Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i cloni forestali per l’iscrizione dei quali nel Registro Nazionale e' competente la Commissione nazionale per il pioppo di cui alla legge 3 dicembre 1962, n.1799, istituita con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 29 settembre 1969, che riferisce del suo operato alla commissione tecnica. Il registro nazionale dei cloni forestali diviene una sezione e parte integrante del registro nazionale dei materiali di base.

## **3. DEFINIZIONI**

Ai fini delle disposizioni valgono le definizioni di cui all’art. 2 del D.L.gs 386/03 e alla L.R. 10/03 di seguito riportate.

### ***materiali forestali di moltiplicazione:***

i materiali di moltiplicazione o propagazione delle specie e degli ibridi artificiali utilizzabili ai fini forestali, che risultano importanti per fini forestali nell’insieme della Comunità o in parte di essa, in particolare quelli di cui all’allegato I;

### ***per fini forestali:***

si intendono tutte le attività relative all’imboschimento, al rimboschimento, all’arboricoltura da legno e per qualsiasi altra attività di impianto, con esclusione dell’arboricoltura da frutto, nell’ambito

del territorio rurale come identificato dagli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale;

***materiali di moltiplicazione:***

- 1) unità seminali: gli strobili, le infruttescenze, i frutti e i semi destinati alla produzione di postime;
- 2) parti di piante: le talee caulinari, fogliari e radicali, gli espianti o gli embrioni per la micropropagazione, le gemme, le margotte, le radici, le marze, i piantoni ed ogni parte di pianta destinata alla produzione di postime;
- 3) postime: le piante derivate da unità seminali o da parti di piante;

***materiali di base:***

- 1) fonti di semi: gli alberi o gli arbusti di una determinata zona dove si raccolgono i semi;
- 2) soprassuolo: una popolazione di alberi ed arbusti identificata che presenta una sufficiente uniformità di composizione;
- 3) arboreti da seme: le piantagioni di cloni o famiglie selezionati, isolate contro ogni impollinazione estranea o organizzate in modo da evitare o limitare tale impollinazione e gestite in modo da produrre raccolti frequenti, abbondanti e facili;
- 4) genitori: alberi utilizzati per ottenere discendenti tramite impollinazione controllata o libera di una pianta madre identificata, utilizzata come femmina, con il polline di un'altra pianta (fratelli biparentali) o di un certo numero di altre piante identificate o no (fratelli monoparentali);
- 5) cloni: insieme di individui (ramet) derivati per via vegetativa da un unico individuo originale (ortet), per esempio per talea, micropropagazione, innesto, margotta, o divisione;
- 6) miscuglio di cloni: i miscugli di cloni identificati in proporzioni definite;

***autoctoni e indigeni:***

- 1) soprassuolo o fonte di semi "autoctono": una popolazione di norma continuamente rigenerata tramite rinnovazione naturale. Il soprassuolo o la fonte di semi possono essere rigenerati artificialmente tramite materiali di propagazione provenienti dallo stesso soprassuolo o dalla stessa fonte di semi o da soprassuoli o fonti di semi autoctoni ubicati in prossimità;
- 2) soprassuolo o fonte di semi "indigeni": un soprassuolo o una fonte di semi autoctoni o prodotti artificialmente per semina, la cui origine e' situata nella stessa regione di provenienza;

***origine:***

per un soprassuolo o una fonte di sementi autoctoni, l'origine e' il luogo dove si trovano gli alberi. Per un soprassuolo o una fonte di semi non autoctoni, l'origine e il luogo da cui i semi o le piante sono state originariamente introdotti. L'origine di un soprassuolo o di una fonte di semi può essere sconosciuta;

***provenienza:***

luogo determinato in cui si trova una popolazione di alberi o arbusti;

***regione di provenienza:***

per una specie o sottospecie, il territorio o l'insieme di territori soggetti a condizioni ecologiche sufficientemente uniformi e sui quali si trovano soprassuoli o fonti di semi sufficientemente omogenei dal punto di vista fenotipico e, ove valutato, dal punto di vista genotipico, tenendo conto dei limiti altimetrici ove appropriato;

***produzione:***

include tutte le fasi della generazione dell'unità seminale, la conversione da unità seminale a semente, compresa la raccolta, e l'allevamento di postime da sementi e parti di piante. Dalla presente definizione si esclude l'uso di talee prelevate e reimpiegate in loco esclusivamente

nell'ambito di interventi di ripristino ambientale o sistemazione idraulico-forestale realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica;

***commercializzazione:***

l'esposizione per la vendita, la vendita o la consegna a un terzo, inclusa la consegna sotto contratto;

***fornitore:***

la persona fisica o giuridica che produce, commercializza, importa o distribuisce, per professione o per altri motivi, materiali forestali di moltiplicazione;

***organismo ufficiale:***

la Regione Emilia-Romagna, responsabile per le questioni riguardanti il controllo della commercializzazione e la qualità del materiale forestale di moltiplicazione. Il Corpo Forestale dello Stato funge da "autorità territoriale", alla quale sono demandate esclusivamente le funzioni relative al rilascio del certificato principale di identità.

***"identificati alla fonte":***

i materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base prodotti da una fonte di semi, o da un soprassuolo, ubicati in una singola regione di provenienza e che soddisfano i requisiti di cui all'allegato II;

***"selezionati":***

i materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base prodotti da un soprassuolo ubicato in una singola regione di provenienza, fenotipicamente selezionati a livello di popolazione e che soddisfano i requisiti di cui all'allegato III;

***"qualificati":***

i materiali di moltiplicazione provenienti da materiale di base prodotti da arboreti da seme, da genitori, cloni o miscuglio di cloni cui i componenti sono stati fenotipicamente selezionati a livello individuale e che soddisfano i requisiti di cui all'allegato IV. In relazione a tali materiali non devono essere stati necessariamente avviati o conclusi controlli;

***"controllati":***

i materiali di moltiplicazione provenienti da materiale di base prodotti da soprassuoli, arboreti da seme, genitori, cloni o miscuglio di cloni. La superiorità di detti materiali deve essere stata dimostrata per mezzo di prove comparative o tramite una stima calcolata sulla base di una valutazione genetica dei componenti dei materiali di base. Tali materiali devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato V.

#### **4. SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE LA RACCOLTA**

La raccolta di materiale forestale di moltiplicazione certificato di provenienza da materiali di base iscritti nel registro regionale delle specie di cui all'allegato I del D.Lgs. 386/03 può essere effettuata dai vivaisti in possesso dell'autorizzazione regionale alla produzione prevista dall'art. 2, comma 1 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 3 così come indicato dall'art. 4 comma 1 della L.R. 10/2007.

Sono esentati dall'obbligo del possesso dell'autorizzazione di cui sopra i Centri Nazionali per lo studio e la conservazione della Biodiversità forestale (Pieve S. Stefano, Peri e Bosco Fontana) e gli Enti di sperimentazione (Università) oltre a coloro che sono proprietari o gestori dei materiali di base iscritti nel Registro della Regione Emilia-Romagna di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto, 386/03 e le strutture produttive gestite direttamente dalla Regione così come previsto dall'art. 4 comma 2 della L.R. 10/2007.

I Vivaisti con sede all'esterno della Regione Emilia-Romagna per ottenere il certificato principale d'identità per i materiali di moltiplicazione provenienti da materiale di base ammesso dalla Regione Emilia-Romagna dovranno presentare documentazione che attesti la regolare autorizzazione alla produzione e vendita di materiale forestale di moltiplicazione rilasciato dall'autorità competente per il territorio ove ha la sede legale o il centro aziendale.

#### **5. PROCEDURE PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE PER LA RACCOLTA DI UNITA' SEMINALI**

Con Determinazione n. 5205 del 9 maggio 2008 La Regione Emilia-Romagna ha stabilito che il certificato principale d'identità previsto dall'art. 6 del D.Lgs 386/2003 venga rilasciato dal Corpo Forestale dello Stato sulla base dei rapporti convenzionali in essere tra i due Enti.

I vivaisti che intendono eseguire raccolta di materiale di propagazione per fini forestali certificato ai sensi della L.R. 10/07, devono inoltrare a mezzo fax almeno 10 giorni prima di tale raccolta al Comando Stazione del C.F.S. competente per territorio (vedi Allegato A) richiesta scritta, di raccolta certificata che deve contenere:

- il nome del vivaista e il numero di iscrizione al Registro regionale dei produttori di materiale forestale o a equivalente registro di autorizzazione alla produzione di materiale forestale;
- il numero di cellulare di chi, fisicamente, effettuerà la raccolta al fine di consentire eventuali comunicazioni urgenti;
- il riferimento unico al registro del materiale di base dove si intende eseguire la raccolta;
- la specie che si intende raccogliere;
- il quantitativo stimato oggetto della raccolta (il peso può essere espresso in grammi o multipli in litri o sottomultipli);
- la data presunta nella quale si intende eseguire la raccolta per consentire al C.F.S. di organizzare la presenza del proprio personale incaricato di accertare e verificare le operazioni di raccolta.
- la dichiarazione del vivaista che certifica se necessario di avere ottenuto regolare autorizzazione dal proprietario dell'area per effettuare le operazioni di raccolta.
- la dichiarazione che si farà interamente carico di ogni eventuale danno causato dalle operazioni di raccolta nei confronti del proprietario del fondo.

Come previsto dalla norma qualora il vivaista forestale detenesse, commercializzasse o cedesse a qualsiasi titolo materiale delle specie oggetto del D.Lgs 386/03 ma non per fini forestali deve tenere sempre separati tali materiali in magazzino e in vivaio e deve indicare chiaramente nei registri e su etichette e cartellini in campo la dicitura "NON PER FINI FORESTALI".

## **6. MODALITA' OPERATIVE DELLA RACCOLTA**

La Determinazione n.5205 del 9 maggio 2008 ha precisato che la raccolta di materiale di propagazione nelle aree nelle quali sono presenti materiali di base ammessi, potrà essere esercitata solo a fronte di specifici accordi preventivi con i proprietari dei terreni.

Occorre quindi che, quale condizione necessaria e preliminare alla raccolta la stessa venga effettuata in aree libere alla raccolta o che comunque vi sia l'accordo tra proprietario del materiale di base dal quale si vuole prelevare materiale di moltiplicazione forestale a fini forestali e il vivaista che procede alla raccolta.

Le autorizzazioni del proprietario del materiale di base alla raccolta devono essere ottenute autonomamente dai vivaisti e il rapporto tra questi e i proprietari attiene alla loro sfera di autonomia.

Nella raccolta di unità seminali forestali all'interno dei materiali di base iscritti nel registro Regionale occorre rispettare l'art. 26 "Raccolta dei frutti e dei semi forestali nei boschi" delle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale" che prevede che i proprietari e gli aventi diritto raccolgano in quantità e secondo le modalità tali da non compromettere la rinnovazione naturale.

In via indicativa le unità seminali raccolte in un singolo popolamento non devono superare il 70% della produzione di ciascuna specie indipendentemente dal numero dei soggetti sottoposti a raccolta, e garantire la rinnovazione del popolamento.

La raccolta di unità seminali nelle piante all'interno dei materiali di base deve essere effettuata su più piante madri distanti almeno 30 metri ed in ogni caso in modo da ottenere la maggiore variabilità genetica.

I vivaisti che non provvedono direttamente alla raccolta ma utilizzano personale dipendente dall'azienda vivaistica o non dipendente dall'azienda vivaistica, devono garantire che la raccolta sia comunque effettuata nel rispetto della garanzia di buona qualità della raccolta e salvaguardia del popolamento oggetto di raccolta.

Andranno raccolti solo frutti e semi maturi e con la attrezzatura necessaria (reti, secchi, corde ed imbraghi, pertiche, svettatoi, sacchi o altro) secondo la tipologia del seme e di quanto si riterrà utile per eseguire la raccolta in modo da non arrecare danno alle piante ed in generale al soprassuolo. Per le latifoglie l'uso di ramponi è vietato.

Per quanto riguarda l'epoca della raccolta e la stima dell'entità, vitalità e qualità della fruttificazione oltre al periodo di raccolta gli stessi dovranno essere adeguati alle caratteristiche della specie e del materiale di base nel quale si intende effettuare la raccolta.

E' vietato effettuare la raccolta su piante soggette ad attacchi parassitari o che hanno segni evidenti di sofferenza.

Il materiale raccolto dovrà essere trasportato in contenitori che assicurino la conservazione del seme e il riconoscimento del quantitativo indicato nel certificato principale di identità.

## **7. RILASCIO DEI CERTIFICATI PRINCIPALI DI IDENTITÀ**

Il Certificato principale d'identità, previsto dall'art.6 del D.Lgs. 386/03 è obbligatorio per tutte le specie di cui all'allegato I del decreto stesso che vengono prodotte a fini forestali, tale certificato attesta la provenienza del materiale di propagazione sessuale dai materiali di base iscritti nel Registro Regionale o l'appartenenza del materiale di moltiplicazione vegetativa al clone indicato, nonché la categoria del materiale di base dal quale proviene cioè se tale materiale è stato catalogato nel registro come "identificato alla fonte", "selezionato", "qualificato", "controllato".

Il Comando Stazione competente, dopo aver controllato le operazioni di raccolta e terminate le stesse, provvederà a compilare un certificato principale per ogni specie e materiale di base (vedi Allegato C) recante il riferimento unico di un registro detenuto presso la Centrale Operativa Regionale e le pertinenti informazioni di cui all'allegato VIII al D.Lgs. 386/03.

Il Certificato principale d'identità sarà compilato in triplice copia che verranno così distribuite:

- l'originale al vivaista che deve sempre tenerlo insieme al materiale raccolto sino all'arrivo in vivaio quando lo stesso andrà registrato nel carico del vivaio e conservato nel centro aziendale a disposizione degli organi di controllo;
- una copia andrà trasmessa, unitamente al registro dei certificati di identità, entro gennaio dell'anno successivo a quello di raccolta a rendicontazione dell'attività dal C.F.S. Regionale al Servizio regionale competente per materia;
- la madre sarà trattenuta presso il Comando Stazione che ha proceduto al rilascio del certificato principale d'identità.

Nell'ambito delle categorie "identificato alla fonte" e "selezionato" il C.F.S. su richiesta motivata del vivaista può autorizzare la mescolanza di materiali di moltiplicazione, in particolare per materiali di moltiplicazione di diverse unità di ammissione provenienti dalla stessa regione di provenienza o della stessa unità di ammissione, ma raccolti in annate diverse.

Nel caso di mescolanza il Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato competente per la provincia dove ha sede l'impianto dove viene effettuata la mescolanza, provvede a rilasciare un nuovo certificato principale d'identità dove dovranno essere riportati i numeri dei certificati principali di provenienza dei semi per i quali si è richiesta la mescolanza.

Sul nuovo certificato principale di identità del materiale di propagazione oggetto della mescolanza si andranno ad indicare i seguenti elementi a seconda della casistica che segue:

- se la mescolanza viene fatta fra materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base prodotti da una fonte di semi, o da un soprassuolo, ubicati in una singola regione di provenienza e che soddisfano i requisiti di cui all'allegato II, la partita risultante viene certificata come materiale di moltiplicazione proveniente da una fonte di semi (una fonte di semi sono gli alberi o gli arbusti di una determinata zona dove si raccolgono i semi) e la regione di provenienza viene indicata con il codice d'identità relativo alla regione omogenea di provenienza ;
- se la mescolanza viene fatta fra materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base non autoctoni o non indigeni con materiali di origine sconosciuta, la partita risultante viene certificata come: "di origine sconosciuta" e la regione di provenienza viene indicata con il codice d'identità relativo alla regione omogenea di provenienza;
- nel caso in cui la mescolanza di materiali di moltiplicazione derivi da una singola unità di ammissione con anni di maturazione diversi, occorre registrare gli anni effettivi di maturazione e la proporzione di materiali relativa a ciascun anno.

Se i vivaisti procedono alla lavorazione del seme e alla cessione di parti di un'unica partita di semi a più vivaisti, possono autocertificare la provenienza da materiale di base iscritto nel registro regionale indicando obbligatoriamente sull'autocertificazione tutti i dati indicati nel certificato principale oltre alle indicazioni supplementari previste dal D.Lgs. 386/03.

In particolare l'autocertificazione dovrà, avuto riferimento al numero del certificato principale d'identità, indicare che parte del totale certificato sia quella autocertificata.

Ad esempio se una partita di 1000 g di semente viene ceduta a 5 vivaisti per 200 gr. ciascuno i certificati emessi dal vivaista dovranno riportare 200/1000 grammi del certificato principale d'identità n. \_\_\_\_\_ di 1000 g in modo da garantire la tracciabilità del seme dalla raccolta alla cessione delle postime.

In ogni caso i certificati emessi dai vivaisti dovranno permettere di risalire con certezza alle informazioni del certificato principale di provenienza se non allegato.

L'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo, l'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura di Casale Monferrato e i Centri nazionali per la conservazione della biodiversità forestale, sono autorizzati, se necessario, a certificare in via provvisoria la provenienza di materiali forestali di propagazione impiegati per ricerche e sperimentazioni.

La regolamentazione dell'applicazione degli articoli 5, 8 e 15 del D.Lgs. 386/03, in particolare per quanto riguarda il registro di carico e scarico, e il sistema di controllo durante l'intero processo dalla raccolta all'utilizzatore finale se necessario saranno oggetto di determinazioni del competente Servizio regionale.

**CERTIFICATO PRINCIPALE D'IDENTITÀ PER I MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE  
PROVENIENTI DA FONTI DI SEMI E SOPRASSUOLI**  
RILASCIATO IN CONFORMITÀ DELLA DIRETTIVA 1999/105/CE (D.Lgs. 386/2003 - L.R. 10/2007)

REPUBBLICA ITALIANA	CERTIFICATO N. CE / IT / 08 _____
---------------------	-----------------------------------

Si certifica che i materiali forestali di moltiplicazione descritti di seguito sono stati prodotti:

Conformemente alla direttiva CE  in base a misure transitorie

1. Nome botanico: \_\_\_\_\_

2. Natura dei materiali di moltiplicazione:	Unità seminale <input type="checkbox"/>	Parti di piante <input type="checkbox"/>	Postime <input type="checkbox"/>
---	---	--	----------------------------------

3. Categorie dei materiali di moltiplicazione:	Identificati alla fonte <input type="checkbox"/>	Selezionati <input type="checkbox"/>	Controllati <input type="checkbox"/>
--	--	--------------------------------------	--------------------------------------

4. Tipo di materiale di base:	Fonte di semi <input type="checkbox"/>	Soprassuolo <input type="checkbox"/>
-------------------------------	--	--------------------------------------

5. Destinazione: \_\_\_\_\_

6. Riferimento di registro o codice d'identità del materiale di base nel registro nazionale:

\_\_\_\_\_ / Miscuglio: \_\_\_\_\_

7. Autoctono <input type="checkbox"/>	Non autoctono <input type="checkbox"/>	Origine sconosciuta <input type="checkbox"/>
Indigeno <input type="checkbox"/>	Non indigeno <input type="checkbox"/>	

8. Origine dei materiali di base non autoctoni/non indigeni, se conosciuta: \_\_\_\_\_

9. Paese e regione di provenienza dei materiali di base: ITALIA - Regione Emilia-Romagna

Provenienza (breve titolo, eventualmente) \_\_\_\_\_

10. Altitudine o estensione altimetrica della stazione dei materiali di base: \_\_\_\_\_

11. Anno di maturazione delle sementi: \_\_\_\_\_

12. Quantità del materiale di moltiplicazione Kg \_\_\_\_\_ N\* \_\_\_\_\_

13. I materiali identificati dal presente certificato derivano dalla ripetizione di una più ampia partita identificata da un precedente certificato CE?	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Numero del precedente certificato _____ Quantità nella partita iniziale _____		

14. Durata dell'allevamento in vivaio: \_\_\_\_\_

15. I materiali ottenuti da semi hanno avuto una successiva propagazione vegetativa? Sì  No

Metodo di propagazione \_\_\_\_\_ Numero di cicli di propagazione \_\_\_\_\_

16. Altri dati importanti: \_\_\_\_\_

17. Nome e indirizzo del fornitore:
-------------------------------------

Nome e indirizzo dell'organismo ufficiale:  Via A. Moro, 52 - 40128 Bologna (IT)
--

Timbro dell'organismo ufficiale:  Data: _____
---

Nome del funzionario responsabile:  Firma: _____
--

**ALLEGATO B**

<b>N.</b>	<b>SCHEDA</b>	<b>COMANDO STAZIONE INCARICATO DI:</b>	<b>UFFICIO CFS DI APPARTENENZA</b>
1	CHIARONE	PIANELLO VAL TIDONE	Comando Provinciale di Piacenza
2	CICOJNI	BOBBIO	Comando Provinciale di Piacenza
3	MONTE TRE ABATI	BOBBIO	Comando Provinciale di Piacenza
4	GAVI	BOBBIO	Comando Provinciale di Piacenza
5	MONTE ALFEO	BOBBIO	Comando Provinciale di Piacenza
6	CERIGNALE	BOBBIO	Comando Provinciale di Piacenza
7	MONTE NERO	FERRIERE	Comando Provinciale di Piacenza
8	LAGO BINO	FERRIERE	Comando Provinciale di Piacenza
9	BEDONIA	BORGIO VAL DI TARO	Comando Provinciale di Parma
10	SARTURANO	BOBBIO	Comando Provinciale di Piacenza
11	BOSCO DI CROARA	BOBBIO	Comando Provinciale di Piacenza
12	PASSO DEL PENICE	BOBBIO	Comando Provinciale di Piacenza
13	PARCO DEL TARO	PARMA	Comando Provinciale di Parma
14	MELESI DEL BOSCO	PELLEGRINO PARMENSE	Comando Provinciale di Parma
15	BOSCO VERANI	CASTELL' ARQUATO	Comando Provinciale di Piacenza
16	LAGDEI	BOSCO DI CORNIGLIO	Coor.to T.le Ambiente di Cervarezza
17	BOSCO DI CORNIGLIO	CORNIGLIO	Comando Provinciale di Parma
18	ALBARETO	BORGIO VAL DI TARO	Comando Provinciale di Parma
19	PIANO DI LUCHINO	BARDI	Comando Provinciale di Parma
20	TOSCA	BARDI	Comando Provinciale di Parma
21	MONTE PARETO	SOLIGNANO	Comando Provinciale di Parma
22	CASE RAGANELLA FIUME PO	SAN LAZZARO ALBERONI	Comando Provinciale di Piacenza
23	BOSCHI DI CARREGA	PARMA	Comando Provinciale di Parma
24	MONTE FUSO - TIZZANO VAL PARMA	MONCHIO DELLE CORTI	Comando Provinciale di Parma
25	MOLINO TOCCANA	MONCHIO DELLE CORTI	Comando Provinciale di Parma
26	MISCOSO	RAMISETO	Comando Provinciale di Reggio Emilia
27	ALTO APPENNINO REGGIANO	LIGONCHIO	Coor.to T.le Ambiente di Cervarezza
28	MONTE DURO	CASINA	Comando Provinciale di Reggio Emilia
29	SOARZA	SAN LAZZARO ALBERONI	Comando Provinciale di Piacenza
30	FOSSETTA	PARMA	Comando Provinciale di Parma
31	PIANO ONTANI	PIEVEPELAGO	Comando Provinciale di Modena
32	CA' DEL VENTO	REGGIO EMILIA	Comando Provinciale di Reggio Emilia
33	CANICCIA	CASINA	Comando Provinciale di Reggio Emilia

34	FRASSINORO	MONTEFIORINO	Comando Provinciale di Modena
35	PARCO SANTA LUCIA	MONTEFIORINO	Comando Provinciale di Modena
36	NOVELLANO-CERVAROLO	VILLA MINOZZO	Comando Provinciale di Reggio Emilia
37	CASTELLO BIANELLO	REGGIO EMILIA	Comando Provinciale di Reggio Emilia
38	CASSA DI ESPANSIONE DEL FIUME SACCHIA	MODENA	Comando Provinciale di Modena
39	GRAMMATICA	CORNIGLIO	Comando Provinciale di Parma
40	BOSCO DELLA MESOLA	BOSCONE DELLA MESOLA	Ufficio T.le Biodiversità di Punta Marina
41	SANTA GIUSTINA	COMACCHIO	Comando Provinciale di Ravenna e Ferrara
42	BOSCO PANFILA	FERRARA	Comando Provinciale di Ravenna e Ferrara
43	SCARDAVILLA	CIVITELLA DI ROMAGNA	Comando Provinciale di Forlì - Cesena
44	FIUME RONCO	FORLÌ	Comando Provinciale di Forlì - Cesena
45	PINETA DI CLASSE	RAVENNA	Comando Provinciale di Ravenna e Ferrara
46	FRATTONA	CASTEL DEL RIO	Comando Provinciale di Bologna
47	MONTE FUMAIOLO	VERGHERETO	Comando Provinciale di Forlì - Cesena
48	MONTEBELLO	RIMINI	Comando Provinciale di Rimini
49	MASSENZATICA	COMACCHIO	Comando Provinciale di Ravenna e Ferrara
50	LAMA - SASSO FRATINO	CAMPIGNA	Coor.to T.le Ambiente di Pratovecchio/Santa Sofia
51	FIUME MARECCHIA	RIMINI	Comando Provinciale di Rimini
52	FONTE LUCIANO	PREMILCUORE	Coor.to T.le Ambiente di Pratovecchio/Santa Sofia
53	TRAMAZZO	SAN BENEDETTO IN ALPE	Coor.to T.le Ambiente di Pratovecchio/Santa Sofia
54	ROCCA DELLE CAMINATE	PREDAPPIO	Comando Provinciale di Forlì - Cesena
55	FONTE DELLA BRILLETTA	PREMILCUORE	Coor.to T.le Ambiente di Pratovecchio/Santa Sofia
56	SAN MARTINO IN GATTARA	BRISIGHELLA	Comando Provinciale di Ravenna e Ferrara
57	MONTE SAN GIACOMO	ZOCCA	Comando Provinciale di Modena
58	LAGHI SUVIANA E BRASIMONE	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	Comando Provinciale di Bologna
59	SEGAVECCHIA - BAGNADORI	LIZZANO IN BELVEDERE	Comando Provinciale di Bologna
60	MADONNA DELL'ACERO	LIZZANO IN BELVEDERE	Comando Provinciale di Bologna
61	MADONNA DEL FAGGIO	PORRETTA TERME	Comando Provinciale di Bologna
62	MONTOVOLO - MONTE VIGESE	VERGATO	Comando Provinciale di Bologna
63	FAGGIOLO	VERGATO	Comando Provinciale di Bologna
64	VEDEGHETO	VERGATO	Comando Provinciale di Bologna
65	MONTE SOLE	VERGATO	Comando Provinciale di Bologna
66	QUADERNA	MONTERENZIO	Comando Provinciale di Bologna
67	CALANCHI DELL'ABBADESSA	MONTERENZIO	Comando Provinciale di Bologna
68	CASALE	BRISIGHELLA	Comando Provinciale di Ravenna e Ferrara
69	PINETA CASALBORSETTI	CASALBORSETTI	Ufficio T.le Biodiversità di Punta Marina
70	FOCE BEVANO	CERVIA	Comando Provinciale di Ravenna e Ferrara

71	VENA DEL GESSO	BRISIGHELLA	Comando Provinciale di Ravenna e Ferrara
72	OLMATELLO	BRISIGHELLA	Comando Provinciale di Ravenna e Ferrara
73	LAGO CALAMONE	RAMISETO	Comando Provinciale di Reggio Emilia
74	BOSCO FAETO	SERRAMAZZONI	Comando Provinciale di Modena
75	RIVALTA	BRISIGHELLA	Comando Provinciale di Ravenna e Ferrara
76	CIREGIOLONE	CORNILOLO	Coor.to T.le Ambiente di Pratovecchio/Santa Sofia
77	GOLENA DI SAN VITALE	BOLOGNA	Comando Provinciale di Bologna
78	MANDRIOLO	VERGATO	Comando Provinciale di Bologna
79	Ca' BIONDA	CIVITELLA DI ROMAGNA	Comando Provinciale di Forlì - Cesena
80	OASI PINEDO	PIACENZA	Comando Provinciale di Piacenza
81	GEMMANO	MISANO ADRIATICO	Comando Provinciale di Rimini
82	VAIRO	MONCHIO DELLE CORTI	Comando Provinciale di Parma
83	RANZANO	MONCHIO DELLE CORTI	Comando Provinciale di Parma
84	SESTA	CORNIGLIO	Comando Provinciale di Parma
85	MONTE CAIO	CORNIGLIO	Comando Provinciale di Parma
86	MONTE MONTAGNANA	BERCETO	Comando Provinciale di Parma
87	MONTE VALORIA	BERCETO	Comando Provinciale di Parma
88	PAGAZZANO	BERCETO	Comando Provinciale di Parma
89	MONTE LA TAGLIATA	BORGIO VAL DI TARO	Comando Provinciale di Parma
90	BUDIARA	LIZZANO IN BELVEDERE	Comando Provinciale di Bologna
91	MONTE OROCCO	BORGIO VAL DI TARO	Comando Provinciale di Parma
92	S. MARIA DEL TARO	BORGIO VAL DI TARO	Comando Provinciale di Parma
93	OASI DEI GHIRARDI	BORGIO VAL DI TARO	Comando Provinciale di Parma
94	PIEVE DI CAMPI	BORGIO VAL DI TARO	Comando Provinciale di Parma
95	TORRENTE GOTRA	BORGIO VAL DI TARO	Comando Provinciale di Parma
96	RIO RI	LIZZANO IN BELVEDERE	Comando Provinciale di Bologna
97	BORGHETTO DI NOCETO	PARMA	Comando Provinciale di Parma
98	TENUTA DI RIMALE	PELLEGRINO PARMENSE	Comando Provinciale di Parma
99	VIA DELLE DUCESSE - STRADA FRUTTAROLA	MODENA	Comando Provinciale di Modena
100	CAVO PARMIGIANA MOGLIA	REGGIO EMILIA	Comando Provinciale di Reggio Emilia
101	BOSCO DELLA RESEGA	MODENA	Comando Provinciale di Modena
102	CARPI NORD	MODENA	Comando Provinciale di Modena
103	CASA DEL VENTO	MODENA	Comando Provinciale di Modena
104	VIA DUE PONTI	MODENA	Comando Provinciale di Modena
105	MONTECUCCOLI	MODENA	Comando Provinciale di Modena
106	FIUME SECCHIA	MODENA	Comando Provinciale di Modena
107	PISCINA DI CARPI	MODENA	Comando Provinciale di Modena

108	PONTE FOSSA NUOVA	MODENA	Comando Provinciale di Modena
109	CORTILE DI CARPI	MODENA	Comando Provinciale di Modena
110	CENTO DI BUDRIO	BOLOGNA	Comando Provinciale di Bologna
111	MEZZOLARA - LA VALLE	BOLOGNA	Comando Provinciale di Bologna
112	VALGATTARA	MONGHIDORO	Comando Provinciale di Bologna
113	CASTENASO	BOLOGNA	Comando Provinciale di Bologna
114	PRAGATTO	BOLOGNA	Comando Provinciale di Bologna
115	SASSO MORELLI	CASTEL DEL RIO	Comando Provinciale di Bologna
116	IMOLA	CASTEL DEL RIO	Comando Provinciale di Bologna
117	QUERCIOLO	LIZZANO IN BELVEDERE	Comando Provinciale di Bologna
118	MALFOLLE	VERGATO	Comando Provinciale di Bologna
119	LUMINASIO	VERGATO	Comando Provinciale di Bologna
120	MOLINELLA	BOLOGNA	Comando Provinciale di Bologna
121	MADONNA DEI BOSCHI	MONGHIDORO	Comando Provinciale di Bologna
122	MOLINO MINGONE	MONGHIDORO	Comando Provinciale di Bologna
123	MOLINO BIGONI	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	Comando Provinciale di Bologna
124	PARCO DEL PALEOTTO	BOLOGNA	Comando Provinciale di Bologna
125	PIAN DI BALESTRA	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	Comando Provinciale di Bologna
126	PARCO CICOGNA	MONTERENZIO	Comando Provinciale di Bologna
127	PARCO DELLA RESISTENZA	MONTERENZIO	Comando Provinciale di Bologna
128	CROARA	MONTERENZIO	Comando Provinciale di Bologna
129	PIAN DEL FALCO	SESTOLA	Comando Provinciale di Modena
130	BORGONUOVO	BOLOGNA	Comando Provinciale di Bologna
131	MADONNA DEI PRATI	BOLOGNA	Comando Provinciale di Bologna
132	LIDO DI SPINA	CASALBORSETTI	Ufficio T.le Biodiversità di Punta Marina
133	PARCO MASSARI	FERRARA	Comando Provinciale di Ravenna e Ferrara
134	VILLA AGAZZOTTI	MODENA	Comando Provinciale di Modena
135	GIARDINI MARGHERITA	BOLOGNA	Comando Provinciale di Bologna
136	BORGO PANIGALE - VIA M.L.KING	BOLOGNA	Comando Provinciale di Bologna
137	BRENTO - BADOLO	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	Comando Provinciale di Bologna
138	EREMO DI RONZANO	BOLOGNA	Comando Provinciale di Bologna
139	PONTECCHIO MARCONI	BOLOGNA	Comando Provinciale di Bologna
140	SCANDELLARA	BOLOGNA	Comando Provinciale di Bologna
141	CASA BONI - CASA CALISTRI	PORRETTA TERME	Comando Provinciale di Bologna
142	MONCERRATO	SERRAMAZZONI	Comando Provinciale di Modena
143	TIZZANO	BOLOGNA	Comando Provinciale di Bologna
144	VALSALVA	CASTEL DEL RIO	Comando Provinciale di Bologna

145	GORGIO ANTONELLI	FERRARA	Comando Provinciale di Ravenna e Ferrara
146	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA	PARMA	Comando Provinciale di Parma
147	CASTELMAGGIORE	BOLOGNA	Comando Provinciale di Bologna
148	BOLOGNINA DI CREVALCORE	BOLOGNA	Comando Provinciale di Bologna
149	VIA ZANARDI	BOLOGNA	Comando Provinciale di Bologna
150	TREBBO DI RENO - I°MAGGIO	BOLOGNA	Comando Provinciale di Bologna
151	ARGELATO	BOLOGNA	Comando Provinciale di Bologna
152	GRANAROLO	BOLOGNA	Comando Provinciale di Bologna
153	STRADA MARANA	BOLOGNA	Comando Provinciale di Bologna
154	SAN MARTINO IN SOVERZANO	BOLOGNA	Comando Provinciale di Bologna
155	S. ALBERTO	BOLOGNA	Comando Provinciale di Bologna
156	PARCO TALON	BOLOGNA	Comando Provinciale di Bologna
157	PARCO CAVAIONI	BOLOGNA	Comando Provinciale di Bologna
158	CASONE DEL BALDI	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	Comando Provinciale di Bologna
159	Cà BRESCANDOLI	MONGHIDORO	Comando Provinciale di Bologna
160	ALTO ZENA - IDICE	MONTERENZIO	Comando Provinciale di Bologna
161	VAL DI ZENA	MONTERENZIO	Comando Provinciale di Bologna
162	VALLE DI SILLARO	MONTERENZIO	Comando Provinciale di Bologna
163	RIO CHIE'	BRISIGHELLA	Comando Provinciale di Ravenna e Ferrara
164	BUDRIO	CASOLA VALSENIO	Comando Provinciale di Ravenna e Ferrara
165	PUROCIELO	BRISIGHELLA	Comando Provinciale di Ravenna e Ferrara
166	FORNAZZANO	BRISIGHELLA	Comando Provinciale di Ravenna e Ferrara
167	RENZUNO	CASOLA VALSENIO	Comando Provinciale di Ravenna e Ferrara
168	RIOLO TERME	CASOLA VALSENIO	Comando Provinciale di Ravenna e Ferrara
169	CARDELLO	CASOLA VALSENIO	Comando Provinciale di Ravenna e Ferrara
170	BORGO RIVOLA	CASOLA VALSENIO	Comando Provinciale di Ravenna e Ferrara
171	LA CASETTA	CASOLA VALSENIO	Comando Provinciale di Ravenna e Ferrara
172	IL FIGHETO	REGGIO EMILIA	Comando Provinciale di Reggio Emilia
173	BOESIMO	BRISIGHELLA	Comando Provinciale di Ravenna e Ferrara
174	IL POGGIOLO	TREDOZIO	Comando Provinciale di Forlì - Cesena
175	PIEVE DI THO	BRISIGHELLA	Comando Provinciale di Ravenna e Ferrara
176	SAN MAMANTE	BRISIGHELLA	Comando Provinciale di Ravenna e Ferrara
177	LUGO	RAVENNA	Comando Provinciale di Ravenna e Ferrara
178	MONTE MAURO -ALBERGHI	BRISIGHELLA	Comando Provinciale di Ravenna e Ferrara
179	CROCE DANIELE	BRISIGHELLA	Comando Provinciale di Ravenna e Ferrara
180	ERRANO	BRISIGHELLA	Comando Provinciale di Ravenna e Ferrara
181	ZATTAGLIA	CASOLA VALSENIO	Comando Provinciale di Ravenna e Ferrara

182	GIOVANNINA	BOLOGNA	Comando Provinciale di Bologna
183	S. MARTINO IN ARGINE	BOLOGNA	Comando Provinciale di Bologna
184	PALAZZO ALBERGATI	BOLOGNA	Comando Provinciale di Bologna
185	CIRIEGIOLINO	CORNILOLO	Coor.to T.le Ambiente di Pratovecchio/Santa Sofia
186	SAN PAOLO IN ALPE	CORNILOLO	Coor.to T.le Ambiente di Pratovecchio/Santa Sofia
187	RONCO DEL CIANCIO	CORNILOLO	Coor.to T.le Ambiente di Pratovecchio/Santa Sofia
188	PERINAIA	CORNILOLO	Coor.to T.le Ambiente di Pratovecchio/Santa Sofia
189	MONTE DELLA FRATTA - MONTE MERLI	PREMILCUORE	Coor.to T.le Ambiente di Pratovecchio/Santa Sofia
190	IMPOSTO DI CASE NUOVE	PREMILCUORE	Coor.to T.le Ambiente di Pratovecchio/Santa Sofia
191	BOCCONI	DOVADOLA	Comando Provinciale di Forlì - Cesena
192	BROSSO	CASINA	Comando Provinciale di Reggio Emilia
193	FORESTA DI CAMPIGNA	CAMPIGNA	Coor.to T.le Ambiente di Pratovecchio/Santa Sofia

ELENCO DI SPECIE ARBOREE E DI IBRIDI ARTIFICIALI

Abies alba Millier  
Abies cephalonica Loud.  
Abies grandis Lindl.  
Abies nebrodensis (Lojacq.) Mattei  
Abies pinsapo Boiss.  
Acer campestre L.  
Acer obtusatum W. et K.  
Acer opulifolium Chaix  
Acer platanoides L.  
Acer pseudoplatanus L.  
Alnus cordata (Loisel) Desf.  
Alnus glutinosa Gaertn.  
Alnus incana (L.) Moench  
Betula aetnensis Raf.  
Betula pendula Roth  
Betula pubescens Ehrh.  
Carpinus betulus L.  
Castanea sativa Miller  
Cedrus atlantica Carr.  
Cedrus deodara (D. Don) G. Don  
Cedrus libani A. Richard  
Cupressus sempervirens Smith  
Eucalyptus spp.  
Fagus sylvatica L.  
Fraxinus angustifolia Vahl.  
Fraxinus excelsior L.  
Fraxinus ornus L.  
Juglans nigra ed ibridi  
Juglans regia  
Larix decidua Miller  
Larix kaempferi Carr.  
Larix sibirica Le deb.  
Larix x eurolepis Henry  
Ostrya carpinifolia Scop.  
Paulownia spp.  
Picea excelsa Karst.  
Picea sitchensis Carr.  
Pinus brutia Ten.  
Pinus canariensis C. Smith  
Pinus cembra L.  
Pinus contorta Loud.  
Pinus halepensis Miller  
Pinus leucodermis Antoine  
Pinus mugo Turra  
Pinus nigra Arnold  
Pinus pinaster Ait.

*Pinus pinea* L.  
*Pinus radiata* D. Don  
*Pinus sylvestris* L.  
*Pinus uncinata* Miller  
*Populus* SPP e ibridi  
*Prunus avium* L.  
*Prunus padus* L.  
*Pseudotsuga menziesii* Franco  
*Pyrus pyraeaster* Burgds.  
*Quercus cerris* L.  
*Quercus frainetto* Ten.  
*Quercus ilex* L.  
*Quercus macrolepis* Kotschy  
*Quercus petraea* Liebl.  
*Quercus pubescens* Willd.  
*Quercus robur* L.  
*Quercus rubra* L.  
*Quercus suber* L.  
*Quercus trojana* Webb  
*Robinia pseudoacacia* L.  
*Salix alba* L.  
*Sorbus aria* (L.) Crantz  
*Sorbus aucuparia* L.  
*Sorbus domestica* L.  
*Sorbus torminalis* (L.) Crantz  
*Tilia cordata* Miller  
*Tilia platyphyllos* Scop.  
*Ulmus glabra* Hudson  
*Ulmus minor* Miller  
*Ulmus* spp.ed ibridi

REQUISITI MINIMI PER L'AMMISSIONE DEI MATERIALI DI BASE DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE CERTIFICATI COME **"IDENTIFICATI ALLA FONTE"**

1. I materiali di base consistono in una fonte di semi o un soprassuolo o, per le specie sporadiche ed i popolamenti misti, un'area di raccolta ubicati in una singola regione di provenienza. A discrezione dello Stato membro, in ogni singolo caso può essere richiesta un'ispezione formale; questa deve comunque essere effettuata se i materiali sono destinati a uno specifico fine forestale.
2. La fonte di semi, il soprassuolo o l'area di raccolta devono essere conformi ai criteri stabiliti dallo Stato membro.
3. Occorre dichiarare la regione di provenienza, l'ubicazione e l'altitudine, o l'estensione altimetrica, del luogo o dei luoghi in cui sono raccolti i materiali di moltiplicazione. Occorre, inoltre, dichiarare se i materiali di base sono:
  - a) autoctoni, non autoctoni o di origine sconosciuta;
  - b) indigeni, non indigeni o di origine sconosciuta.

Per i materiali di base non autoctoni o non indigeni deve essere dichiarata l'origine, se conosciuta.

**REQUISITI MINIMI PER L'AMMISSIONE DEI MATERIALI DI BASE DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE CERTIFICATI COME "SELEZIONATI".**

Generale: il soprassuolo e' valutato tenendo conto del fine specifico dichiarato al quale e' destinato il materiale di moltiplicazione; a seconda del fine specifico, viene attribuita la debita importanza ai requisiti di cui ai punti da 1 a 10. I criteri di selezione sono stabiliti dallo Stato membro e il fine e' indicato nel registro nazionale.

- 1) Origine: Occorre appurare, mediante prove storiche o altri mezzi appropriati, se il soprassuolo sia autoctono/indigeno, non autoctono/non indigeno o di origine sconosciuta; per i materiali di base non autoctoni o non indigeni deve essere dichiarata l'origine, se conosciuta.
- 2) Isolamento: I soprassuoli devono essere sufficientemente distanti da cattivi soprassuoli della stessa specie o a soprassuoli di una specie o varietà suscettibile di dar origine ad ibridazioni. Occorre prestare particolare attenzione a tale requisito qualora i soprassuoli autoctoni/indigeni siano circondati da soprassuoli non autoctoni/non indigeni o di origine sconosciuta.
- 3) Entità della popolazione: I soprassuoli devono comprendere uno o più gruppi di alberi ben distribuiti e abbastanza numerosi da consentire una interfecondazione sufficiente. I soprassuoli selezionati devono comprendere un numero e una densità sufficiente di individui su una determinata superficie, onde evitare gli effetti sfavorevoli della riproduzione in parentela stretta.
- 4) Età e sviluppo: I soprassuoli devono comprendere alberi che abbiano raggiunto un'età, o un fase di sviluppo tale che i caratteri per la selezione possano essere valutati con sicurezza.
- 5) Omogeneità: I soprassuoli devono presentare una normale variabilità individuale dei caratteri morfologici. Se necessario, gli alberi inferiori devono essere eliminati.
- 6) Adeguatezza: I materiali devono essere chiaramente adeguati alle condizioni ecologiche prevalenti nella regione di provenienza.
- 7) Stato sanitario e resistenza: Gli alberi devono, in linea generale, essere indenni da attacchi di organismi nocivi e resistenti alle influenze sfavorevoli del clima e del luogo, ad eccezione dei danni causati dall'inquinamento, in cui crescono.
- 8) Produzione quantitativa: Per l'ammissione dei soprassuoli selezionati, la produzione quantitativa di legno deve essere, in linea generale, superiore a quella che si considera come media in analoghe condizioni ecologiche e di gestione.
- 9) Qualità del legno: La qualità del legno deve essere presa in considerazione e in certi casi può divenire un criterio essenziale.
- 10) Forma o portamento: Gli alberi nei soprassuoli devono presentare caratteri morfologici particolarmente favorevoli, in particolare la dirittezza e la circolarità del fusto, la disposizione favorevole e la finezza dei rami e la potatura naturale.  
Inoltre, la frequenza di fusti biforcati e di fibra torta deve essere ridotta al minimo.